

(N. 443)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1949

Modificazioni alle norme sulla composizione
del Consiglio di Amministrazione dei Monopoli di Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — Il Consiglio di Amministrazione dei Monopoli di Stato, istituito ai sensi del regio decreto 8 dicembre 1927 n. 2258 ha subito, in prosieguo di tempo, modificazioni, ad opera specialmente del decreto-legge luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 392, onde adeguare le relative disposizioni alle necessità funzionali dell'Azienda.

Ai fini di inquadrare organicamente in adeguato testo tali varianti ed anche e soprattutto per porre tale importante organo su un piano di sempre maggiore, concreta ed efficiente azione è stato predisposto il presente schema, che si propone appunto di realizzare la menzionata duplice finalità, come si rileva dalle singole disposizioni che vengono qui appresso brevemente illustrate:

Per l'art. 1 - a) in relazione all'articolo 2 della legge 8 dicembre 1927, n. 2258 e successive modificazioni, vengono chiamati a far

parte del Consiglio, in linea di diritto, il Sottosegretario di Stato alle Finanze ed il Vice direttore generale dei monopoli di Stato; b) viene elevato dal settimo al sesto il grado minimo che devono rivestire i funzionari dei Monopoli che possono essere chiamati a far parte del Consiglio; c) riconosciuto che la formula prevista per la partecipazione al Consiglio di Amministrazione di tre rappresentanti del personale, da nominarsi su designazione del Ministro e da eleggersi direttamente dal personale stesso (con norme tuttora da emanarsi) non è stata ritenuta di pratica attuazione dalle stesse Associazioni Sindacali, si è predisposto, mediante lo stabilito della lettera g), che i rappresentanti di cui trattasi siano designati dal Ministro per le Finanze su proposta delle Associazioni sindacali del personale, fatta in numero triplo a quello dei Consiglieri da nominare. Così attuandosi, il principio della elettività

sancito nella legge del 1945 rimane alla base anche del nuovo procedimento, in quanto la designazione dei rappresentanti viene fatta da collegi o consigli sindacali, essi stessi di tipica origine elettiva e certamente più qualificati per competenza e panoramica valutazione di situazioni e problemi.

Per l'art. 2 - in relazione all'articolo 4 del regio decreto n. 2452 modificato dalla legge 3 maggio 1948, n. 725 viene elevato - in conseguenza dell'aumentato numero dei Consiglieri - da sei a sette il numero dei membri presenti per la validità delle riunioni del Consiglio.

Per l'art. 3 - L'articolo 9 del citato decreto n. 2452 viene completato con la aggiunta in base alla quale si stabilisce che il Vice direttore generale, chiamato a far parte del Consiglio di Amministrazione come stabilito al precedente art. 1, ha il precipuo compito di sostituire il direttore generale nei casi di assenza o di impedimento dello stesso e viene, altresì, stabilita la procedura per il conferimento al suddetto Vice direttore generale delle relative attribuzioni.

La disposizione in parola non ha ottenuto l'approvazione del Ministero del tesoro, il quale, nel comunicare la propria adesione alle altre norme del provvedimento - pur dichiarando di non aver nulla in contrario a che, in caso di assenza del direttore generale, le funzioni di questo siano esercitate da un funzio-

nario di grado V della stessa Amministrazione - ha obiettato che la qualifica di Vice direttore generale non può essere accolta in quanto manca nell'organico dell'Amministrazione dei Monopoli nè trova confronto in nessun Ministero, nè presso l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

Nonostante l'accennato parere del Ministero del tesoro, si ritiene di dover insistere affinché la norma relativa al conferimento di tale qualifica, di cui è menzione, oltre che nell'articolo in esame, anche nell'articolo 1 del provvedimento, venga accolta. Ciò infatti, mentre risponde ad esigenze tecniche e funzionali dell'Amministrazione dei Monopoli, non comporta alcuna variazione ai ruoli organici nè alcun nuovo onere per corresponsione di speciali indennità od assegni al funzionario chiamato a sostituire il direttore generale.

Si fa presente inoltre, in relazione a quanto asserito circa l'inesistenza dell'anzidetta qualifica di Vice-direttore generale presso i singoli Ministeri e presso l'Amministrazione delle Poste e telecomunicazioni, che l'Amministrazione ferroviaria, i cui ordinamenti autonomi non differiscono da quelli dei Monopoli, ha due Vicedirettori generali, che figurano anche iscritti in organico.

Tutte le modifiche di cui al presente disegno di legge non importano variazioni di organico nè alcuna spesa a carico del bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 2 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, quale risulta modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 392 e dell'articolo 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 725, è sostituito dal seguente

« Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Ministro delle Finanze ed è composto dai seguenti membri:

a) « il Sottosegretario di Stato per le Finanze;

b) « un Consigliere di Stato;

c) « il Ragioniere generale dello Stato od un suo delegato;

d) « un Avvocato dello Stato, di grado non inferiore al IV;

e) « il Direttore Generale dei Monopoli di Stato;

f) « il Vice-direttore Generale dei Monopoli di Stato;

g) « quattro membri scelti tra i funzionari dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di grado non inferiore al VI, o tra persone di comprovata competenza, anche estranee all'Amministrazione finanziaria;

h) « tre rappresentanti del personale della Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato designati dal Ministero delle Finanze su proposta delle Associazioni sindacali del personale stesso, fatta in numero triplo a quello dei Consiglieri da nominare.

« In caso di assenza del Ministro delle Finanze, la presidenza del Consiglio di Amministrazione è assunta dal Sottosegretario di Stato.

« Il Segretario del Consiglio di Amministrazione è scelto tra i funzionari dei servizi dei Monopoli di Stato.

« Con decreto del Ministro per le Finanze, di intesa con il Ministro per il tesoro, sono stabiliti gli assegni e le indennità da corrispondere ai componenti del Consiglio d'Amministrazione, al Direttore Generale ed al Vice Direttore Generale ».

Art. 2.

L'articolo 4, comma 2° del regio decreto 28 dicembre 1927, n. 2452, modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 725, è sostituito dal seguente:

« Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 7 membri, oltre quella del presidente, e per la validità delle deliberazioni la maggioranza assoluta degli intervenuti ».

Art. 3.

L'articolo 9 del regio decreto 28 dicembre 1927, n. 2452, è sostituito dal seguente:

« Nei casi di assenza ed impedimento del Direttore Generale le attribuzioni di cui ai precedenti articoli 7 ed 8 sono esercitate da un funzionario di grado V dell'Amministrazione Autonoma dei monopoli con la qualifica di Vice Direttore Generale, da nominarsi dal Ministro delle Finanze.

« Su conforme parere del Consiglio di Amministrazione, potrà il Direttore Generale deferire alcune delle sue facoltà a funzionari dipendenti ».

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.